

Prof 3088

dal 06-10-21
al 19-10-21



Comune di Carini

**Regolamento per l'applicazione della legge regionale 01
marzo 1995 n. 18 e s.n. modificata dalla L.R. 08/01/1996, n. 2
– norme riguardanti il commercio su aree pubbliche**

Testo Modificato
Con Atto C.C. n. 80 del 08/09/2021





CITTA' DI CARINI

Approvato con atto C.C. n. 191 del 22/09/1998

Modificato con atto C.C. n.129 del 6/08/2019

Allegato atto C.C. n. _____ del _____



REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 1 MARZO 1995

N° 18 e s. m. MODIFICATA DALLA L.R. 8/01/96, N 2:

"NORME RIGUARDANTI IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE"

Il presente regolamento ha lo scopo di disciplinare l'applicazione della L.R. 1/03/95, n. 18, modificata dalla L.R. 08/01/96, n. 2.

PARTE I

Disposizioni generali relativi a tutte le forme di commercio su aree pubbliche.

Art. 1

Domanda e modalità di presentazione della stessa

- 1) Il richiedente deve indicare nella domanda la Camera di Commercio nel cui Registro è iscritto, la data e il numero di iscrizione al Registro, i tipi di attività e la specializzazioni merceologiche per le quali ha ottenuto l'iscrizione, nonché fornire dati necessari per una sufficiente valutazione dell'ubicazione prescelta, qualora si tratti di istanza relativa all'esercizio del commercio su aree pubbliche nella forma di cui all'art. 1 comma 2 lettera a) della legge Regionale 1 marzo 1995 n° 18 o di cui alla lettera b) dello stesso comma ed articolo.
- 2) La domanda deve essere inoltrata esclusivamente a mezzo raccomandata tramite servizio postale e formulata, in carta legale, e, più precisamente, dovrà contenere:
 - a) Nome, luogo e data di nascita, residenza e nazionalità del richiedente; se trattasi di persona giuridica o di società, denominazione o ragione e sede sociale, generalità del rappresentante legale, iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A.
 - b) Codice fiscale e/o partita I.V.A. ;
 - c) Numero e data di iscrizione nel Registro Esercenti il Commercio con la indicazione delle tabelle merceologiche e/o categorie della tabella XIV, per le quali il richiedente ha ottenuto l'iscrizione;
 - d) Le indicazioni sufficienti per la individuazione della ubicazione prescelte per lo svolgimento dell'esercizio dell'attività nelle forme di cui all' art. 1 comma 2 lettera a) della legge Regionale 1 marzo 1995 n° 18 con la indicazione ove necessario del numero di posteggio se all'interno di un mercato o degli altri elementi essenziali (toponimo, numero civico etc...) se al di fuori di tale area, nonché della indicazione del mercato e del relativo posteggio prescelto per lo svolgimento dell'esercizio dell'attività nelle forme di cui all'art. 1 comma 2 lettera b) della Regionale 1 marzo 1995 n° 18 di cui alla lettera b).
- 3) Qualora il rilascio della autorizzazione per il commercio sia subordinato alla acquisizione, da parte del richiedente, di altra autorizzazione e/o altro titolo specifico, il richiedente dovrà fornire la prova del possesso di tale autorizzazione e/o titolo, mediante esibizione di copia autenticata o dichiarazione sostitutiva, resa in conformità alla vigenti norme in materia.

Art. 2

Posteggi



- 1) Si definisce posteggio l'area pubblica, attrezzata o non attrezzata, coperta o scoperta data in concessione dal Sindaco per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzata dal concessionario quotidianamente o periodicamente nonché l'area privata, di cui il Comune abbia la disponibilità, che viene data in concessione al titolare dell'attività di commercio su aree pubbliche.
- 2) In occasione di riunioni straordinarie di persone tale concessione potrà assumere il carattere dell'occasionalità e sarà limitata al periodo di svolgimento della manifestazione.

Art. 3

Decadenza e revoca della concessione del posteggio

- 1) La concessione decade, oltre che contestualmente alla revoca dell'autorizzazione anche:
 - a) a causa del mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività, compreso quanto forma oggetto del disciplinare relativo all'occupazione del posteggio;
 - b) quanto il titolare non abbia utilizzato il posteggio per un periodo complessivamente superiore a tre mesi di ciascun anno solare. Non sono considerate assenze valide al predetto effetto quelle dovute a malattia, gravidanza e servizio militare che siano state tempestivamente giustificate e documentate.

La decadenza di cui alla lettera b) opera anche nei confronti di colui che non utilizza il posteggio per un numero di giorni complessivamente superiore al numero dei giorni di attività possibili nel corso di tre mesi secondo il tipo di autorizzazione posseduta.

- 3) Nel caso di attività stagionale si ha mancato utilizzo quando non vi è presenza in proporzione alla ridotta durata dell'attività ai fini del cui calcolo si applica il rapporto di $\frac{1}{4}$.
- 4) Il Comando della Polizia Municipale che ha compiti di vigilanza sulla disciplina del mercato, comunica all'Ufficio Commercio le assenze e quindi il mancato utilizzo nei termini sopraindicati, ai fini dei conseguenziali provvedimenti di decadenza della concessione e revoca della relativa autorizzazione, da comunicare immediatamente all'interessato.

Art. 4

Applicabilità delle singole disposizioni relative a ciascuna delle forme di commercio su aree pubbliche

- 1) Le disposizioni relative a ciascuna delle forme di commercio su aree pubbliche inserite nel presente regolamento si applicano anche tutte le altre forme purché compatibili con quelle specificamente relative.

PARTE II

Disposizioni relative alle singole forme di commercio su aree pubbliche.

CAPO I

Disposizioni relative al commercio su aree pubbliche nella forma prevista dall'art. 1 comma 2 lettera

- a) della legge Regionale 1 marzo 1995 n° 18 (come integrata e modificata dalla legge Regionale 2/96) :

Commercio su aree data in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate quotidianamente dagli stessi soggetti durante tutta la settimana. **(aree di tipo A)**

ART. 5

Definizione ed ambito di applicazione

- 1) E' da intendersi uso quotidiano per tutta la settimana l'utilizzo della superficie concessa per almeno cinque giorni la settimana.
- 2) Il presente capo si applica a tutte le autorizzazioni rilasciate per lo svolgimento del commercio su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate quotidianamente dagli stessi soggetti durante tutta la settimana siano esse ricomprese nell'ambito di un mercato o singolarmente individuate nell'ambito del territorio comunale.

Art. 6

Individuazione delle aree

- 1) Con apposita deliberazione del Consiglio Comunale, sentita la competente Commissione Comunale, è individuata l'ampiezza complessiva delle aree destinate all'esercizio del commercio su aree data in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate quotidianamente dagli stessi soggetti durante tutta la settimana, i criteri di assegnazione dei posteggi, la loro superficie e i criteri di assegnazione delle aree riservate agli agricoltori.
- 2) Ogni quadriennio tale individuazione potrà essere oggetto di revisione in rapporto alle mutate esigenze dell'utenza sulla base delle caratteristiche economiche del territorio, della densità della rete distributiva e della presumibile capacità di domanda al fine di assicurare un adeguato equilibrio con le installazioni commerciali a posto fisso e le altre forme di distribuzione.

Art. 7

Criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 2 comma 2 legge Regionale 1 marzo 1995 n° 18



1)

2)

a)

- 1) L'autorizzazione di cui all'art. 2 comma 2 della legge Regionale 1 marzo 1995 n° 18 può essere rilasciata solo se è disponibile il posteggio indicato nella domanda o, in mancanza, altro il più possibile simile nell'ambito dello stesso mercato e/o zona commerciale per il quale sia stata inoltrata istanza.
- 2) Non può essere negato il rilascio dell'autorizzazione nel caso in cui vi sia la disponibilità del posteggio per il quale risulti formulata l'istanza.
- 3) Nell'ambito della stessa fiera o mercato ciascun operatore potrà essere titolare di una sola autorizzazione relativa ad un solo posteggio. Tale disposizione si applica anche alle società di persone ma non si applica a chi, al momento di entrata in vigore della legge Regionale 1 marzo 1995 n° 18, fosse già titolare di più posteggi nella stessa fiera o mercato e alla società di persone cui siano conferite aziende per l'esercizio del commercio su aree pubbliche operanti nella stessa fiera o mercato.
- 4) Qualora esistano posteggi non ancora occupati, la richiesta del titolare dell'attività di trasferirsi in uno di essi è accolta solo se alla data di presentazione, con lettera raccomandata, della richiesta stessa non risulti già presentata alcuna domanda di autorizzazione all'esercizio dell'attività che riguardi il posteggio richiesto.
- 5) La domanda di rilascio dell'autorizzazione è presentata ai sensi e per gli effetti della legge 4 gennaio 1968, n° 15 relativa all'autocertificazione. Il richiedente dà prova di essere iscritto nel registro indicando la camera di commercio presso il quale ha ottenuto l'iscrizione e le specializzazioni merceologiche per le quali l'iscrizione è stata disposta.
- 6) Le domande di rilascio dell'autorizzazione sono esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione, che è quello della data di spedizione della raccomandata con la quale viene inviata la domanda. Non è ammessa la presentazione a mano della domanda. Per l'esame delle domande aventi la stessa data di presentazione, si terrà conto, nel definire l'ordine di priorità, del carico familiare e, in caso di parità, della maggiore età del richiedente.
- 7) Il procedimento di cui al presente articolo è definito nel termine massimo di novanta giorni. Trascorso detto termine, in caso di silenzio dell'amministrazione, la domanda si intende accolta, qualora in cui sussistono i presupposti di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della legge Regionale 1 marzo 1995 n° 18.

Art. 8

Criteri di assegnazione pluriennale dei posteggi riservati ai produttori agricoli.

- 1) L'assegnazione dei posteggi mediante concessione pluriennale è effettuata secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande ed a parità di data, in base alla maggiore anzianità di autorizzazione, con riferimento alla data alla quale è stata rilasciata l'autorizzazione di cui alla legge n. 59/163 o presentata la denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 20 della L.R. 10/91.
- 2) E' consentita in virtù della stagionalità cui è soggetta la produzione agricola, l'assegnazione dei posteggi per una durata che, su richiesta all'interessato, potrà essere:
 - a) decennale, con validità estesa all'intero anno solare;

- b) decennale, ma con validità limitata ad uno o più periodi dell'anno, anche se frazionato, complessivamente non inferiori a 60 giorni e non superiori a 180.

Art. 9

Criteri per l'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati dal titolare della concessione per il solo periodo di non occupazione.

- 1) L'assegnazione temporanea è effettuata per i soli posteggi su area scoperta ed è esclusa, per quei posteggi dotati di strutture, attrezzature, arredi od altro, di proprietà del concessionario o per quelli non ancora assegnati.
- 2) Nel caso di aree poste all'interno di mercati, in riferimento alle disposizioni di cui all'art. 13, comma 3, della legge Regionale 1 marzo 1995 n° 18, i posteggi temporaneamente non occupati dal titolare della concessione sono assegnati prioritariamente e per il periodo – se noto –, di non utilizzazione da parte del titolare ai soggetti che siano in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 1, comma 2, lettera c) della legge Regionale 1 marzo 1995 n° 18 secondo il seguente ordine di priorità:
 - a) più alto numero di presenze nel mercato cui intende accedere;
 - b) maggior anzianità di servizio ininterrotto dell'attività, desumibile da certificato del Registro delle Ditte, oggi del Registro delle Imprese. In caso di autorizzazione rilasciata per conferimento di azienda o acquisto, a qualunque titolo, va considerata la data di iscrizione del dante causa;
 - c) maggiore anzianità di iscrizione nel Registro degli Esercenti il Commercio;

Art. 10

Criteri di assegnazione giornaliera dei posteggi riservati ai produttori agricoli

- 1) L'assegnazione, dei posteggi, situate sia all'interno di un mercato che nel resto del territorio comunale, mediante concessione giornaliera avviene sulla base dei seguenti criteri di priorità:
 - * maggiore anzianità di autorizzazione, con riferimento alla data alla quale è stata rilasciata l'autorizzazione di cui alla legge n. 59/1963 o presentata denuncia d'inizio attività ai sensi dell'art. 19 della legge 241/90 o dell'art. 22 della L.R. 10/91

*Sorteggio

- 2) Qualora dal rilascio dell'autorizzazione o della presentazione della denuncia d'attività sia decorso oltre un anno, è condizione d'ammissibilità al posteggio l'esibizione di apposita certificazione attestante la qualità di agricoltore rilasciata in data non antecedente il periodo di un anno.

Art. 11

Applicabilità delle disposizioni relative alle autorizzazioni di cui all'art. 2 comma 3 della legge Regionale 1 marzo 1995 n° 18

- 1) Tutte le rimanenti disposizioni relative alle autorizzazioni di cui all'art. 2 comma 3 della legge Regionale 1 marzo 1995 n°18, sono applicabili anche alle autorizzazioni di cui all'art. 2 comma 2 della legge Regionale 1 marzo 1995 n° 18.

CAPO II

Disposizioni relative al commercio su aree pubbliche nella forma prevista dall'art. 1 comma 2 lettera b) della legge Regionale 1 marzo 1995 n° 18 (come integrata e modificata dalla legge Regionale 2/96): Commercio su aree data in concessione per periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate solo in uno o più giorni della settimana indicati dall'interessato. **(aree di tipo B)**

Art. 12

Aree destinate al commercio su aree pubbliche

1. Il presente regolamento stabilisce, in relazione alle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche, i criteri di assegnazione dei posteggi nonché i criteri di assegnazione delle aree riservate agli agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti.
2. L'ampiezza complessiva delle aree da destinare all'esercizio del commercio su aree pubbliche e la loro superficie saranno individuate con singoli provvedimenti dal Consiglio Comunale sulla base delle caratteristiche economiche del territorio, della densità della rete distributiva e della presumibile capacità di domanda assicurando nel contempo un adeguato equilibrio con le installazioni a posto fisso e le altre forme di distribuzione in uso.
3. Tale individuazione potrà essere oggetto di revisione quadriennale sulla base del mutamento degli indicatori elencati al precedente comma.

Art. 13

Localizzazioni, caratteristiche dimensionali e tipologie

- 1) Per lo svolgimento del commercio su aree pubbliche nelle forme stabilite dall'art. 1 comma 2 lettera b) della legge regionale 1 marzo 1995 n° 18 nel territorio comunale i provvedimenti istitutivi dei singoli mercati dovranno individuare la esatta ubicazione, la giornata di svolgimento e la relativa modalità, l'ampiezza complessiva espressa in metri quadrati il numero totale dei posteggi e il numero di quelli riservati ai produttori agricoli di cui alla legge n° 59/63.
- 2) Nella planimetria allegata a ciascun provvedimento dovranno essere indicati:
 - a) l'esatta ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva
 - b) il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi nonché i posteggi riservati ai produttori agricoli;
 - c) la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.

Art. 14

Planimetrie

- 1) Presso l'Ufficio Commercio e presso l'Ufficio Annona della P.M. dovrà essere tenuta e costantemente aggiornata la planimetria di ciascun dei mercati istituiti, che dovrà essere tenuta a disposizione di chiunque volesse consultarla.
- 2) In mancanza di planimetria, gli uffici mettono a disposizione le informazioni inerenti al numero alla superficie e alla localizzazione dei posteggi.

Art. 15

Criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 2 comma 3 della legge Regionale 1 marzo 1995 n° 18

- 1) l'autorizzazione di cui all'art. 2 comma 3 della legge Regionale 1 marzo 1995 n° 18 può essere rilasciata solo se è disponibile il posteggio indicato nella domanda o, in mancanza altro il più possibile simile nell'ambito dello stesso mercato per il quale sia stata inoltrata istanza.
- 2) Non può essere negato il rilascio dell'autorizzazione nel caso in cui vi sia la disponibilità di posteggi nell'ambito del mercato per il quale risulti formulata l'istanza.
- 3) Nell'ambito della stessa fiera o mercato ciascun operatore potrà titolare di una sola autorizzazione relativa ad un solo posteggio. Tale disposizione si applica anche alle società di persone ma non si applica a chi, al momento di entrata in vigore della legge Regionale 1 marzo 1995 n° 18, fosse già titolare di più posteggi nella stessa fiera o mercato e alla società di persone cui siano conferite aziende per l'esercizio del commercio su aree pubbliche operanti nella stessa fiera o mercato.
- 4) Qualora in una fiera o mercato esistano posteggi non ancora occupati, la richiesta del titolare dell'attività di trasferirsi in uno di essi è accolta solo se alla data di presentazione, con lettera raccomandata, della richiesta stessa non risulti essere stata presentata alcuna domanda di autorizzazione all'esercizio dell'attività che riguardi il posteggio richiesto.
- 5) La domanda di rilascio dell'autorizzazione è presentata ai sensi e per gli effetti della legge 4 gennaio 1968, n° 15 relativa all'autocertificazione. Il richiedente dà prova di essere iscritta nel registro indicando la camera di commercio presso la quale ha ottenuto l'iscrizione e le specializzazioni merceologiche per le quali l'iscrizione è stata disposta, e dovrà contenere gli elementi indicati nell'art. n° 1 lettere a), c), d).
- 6) Le domande di rilascio dell'autorizzazione sono esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione, che è quello della data di spedizione della raccomandata con la quale viene inviata la domanda. Non è ammessa la presentazione a mano della domanda. Per l'esame della domanda aventi la stessa data di presentazione, si terrà conto, nel definire l'ordine di priorità, del carico familiare e, in caso di parità, della maggiore età del richiedente.

- 7) Il procedimento di cui al presente articolo è definito nel termine massimo di novanta giorni. Trascorso detto termine, in caso di silenzio dell'amministrazione, la domanda si intende accolta nel caso in cui sussistano i presupposti di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della Legge Regionale 1 marzo 1995 n° 18.
- 8) Hanno titolo di priorità nell'assegnazione dei posteggi i titolari dell'autorizzazione di cui all'art. 1. comma 2. lettera c), solo quando si tratti di autorizzazione ottenuta per conversione di quella prevista dalla legge 19 maggio 1976, n° 398.

Art. 16

Criteri di assegnazione pluriennale dei posteggi riservati ai produttori agricoli.

- 1) L'assegnazione dei posteggi mediante concessione pluriennale è effettuata secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande ed a parità di data, in base alla maggiore anzianità di autorizzazione con riferimento alla data alla quale è stata rilasciata l'autorizzazioni di cui alla legge n. 59/63 o presentata la denuncia di attività ai sensi dell'art. 20 della L.R. 10/91.
- 2) E' consentita, in virtù della stagionalità cui è soggetta la produzione agricola, l'assegnazione dei posteggi per una durata che, su richiesta all'interessato, potrà essere:
- a) decennale, con validità estesa all'intero anno solare;
 - b) decennale, ma con validità limitata ad uno o più periodi dell'anno, anche se frazionati, complessivamente non inferiori a 60 giorni e non superiore a 180. (nel caso di mercati settimanali 10/30 giornate effettive; nel caso di mercati a decadenza quindicinale le giornate effettive diventano 5/15)

Art. 17

Criteri per l'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati dal titolare della concessione per il solo periodo di non occupazione.

- 1) In riferimento alle disposizioni di cui all'art. 13, comma 3, della legge regionale 1 marzo 1995 n° 18 i posteggi temporaneamente non occupati dal titolare della concessione sono assegnati prioritariamente e per il periodo – se noto -, di non utilizzazione parte del titolare ai soggetti che siano in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 1, comma 2, lettera c) della legge regionale 1 marzo 1995 n° 18 secondo il seguente ordine di priorità:

- a) più alto numero di presenze nella fiera o mercato cui intende accedere;
- b) maggiore anzianità di esercizio ininterrotto dell'attività, desumibile da certificato del Registro delle Ditte, oggi Registro delle imprese; in caso di autorizzazione rilasciata per conferimento di azienda o acquisto, a qualunque titolo, di azienda va considerata la data di iscrizione del dante causa;
- c) maggiore anzianità di iscrizione nel Registro degli esercenti il commercio;

- 2) L'assegnazione giornaliera dei posteggi in seno al mercato settimanale non occupati entro le otto dai titolari avviene a seguito di sorteggio, da effettuarsi in presenza delle organizzazioni di categoria e del segretario comunale o di suo delegato purché dipendente dell'Amministrazione.
- 3) La registrazione delle presenze in ciascun dei mercati compete al Comando della P.M. che dovrà tenere costantemente aggiornato un registro di tali presenze.

Art. 18

Criteri di assegnazione giornaliera dei posteggi riservati ai produttori agricoli

- 1) L'assegnazione dei posteggi mediante concessione giornaliera avviene sulla base dei seguenti criteri di priorità:
 - * maggiore anzianità di autorizzazione, con riferimento alla data alla quale è stata rilasciata l'autorizzazione di cui alla legge n.59/1963 o presentata denuncia d'inizio d'attività ai sensi dell'art. 19 della legge 241/90 o dell'art. 22 della L.R. 10/91
 - ° Sorteggio
- 2) Qualora dal rilascio dell'autorizzazione o della presentazione della denuncia d'inizio d'attività sia decorso oltre un anno, è condizione d'ammissibilità al posteggio l'esibizione di apposita certificazione attestante la qualità di agricoltore rilasciata in data non antecedente il periodo di un anno.

Art. 19

Computo delle presenze

- 1) Ai fini del computo delle presenze nel mercato vanno considerate come tali anche tutte quelle volte che l'operatore sia stato presente al sorteggio per l'assegnazione senza averla ottenuta.

Art. 20

Vigilanza

La vigilanza ed il rispetto sul corretto svolgimento dell'attività compete a tutti gli organi di Polizia e, in particolare, alla Polizia Municipale, alla quale competono anche le competenze espressamente indicate dal presente regolamento. La vigilanza circa il rispetto delle norme igienico – sanitarie, oltre che agli organi di cui sopra è demandata all'Azienda U.S.L.

Art. 21

Decadenza e revoca dell'autorizzazione

- 1) Decade dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche il titolare che non inizi l'attività entro sei mesi dalla data in cui ha avuto comunicazione dell'avvenuto rilascio.



2) L'autorizzazione è revocata:

- a) nel caso di decadenza dal posteggio:
- b) Nel caso di cancellazione dal Registro Esercenti il Commercio.

Art. 22

Decadenza e revoca della concessione del posteggio

- 1) Il Sindaco può revocare la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse, senza alcun onere per l'amministrazione comunale. In tale caso l'operatore concessionario ha diritto ad ottenere un altro posteggio.
- 2) Il posteggio sostitutivo dovrà essere reperito nell'ambito dei posteggi eventualmente disponibili non assegnati, purchè per lo stesso posteggio non sia stata presentata domanda di autorizzazione oppure mediante l'istituzione di un nuovo posteggio all'interno del mercato, tenuto conto che in tale evenienza la costituzione non costituisce modifica del dimensionamento complessivo del mercato.
- 3) Il posteggio concesso in sostituzione di quello eliminato non può avere, salvo espressa dichiarazione di accettazione in forma scritta da parte dell'operatore, una superficie inferiore e deve essere localizzato, possibilmente in conformità alle scelte dell'operatore. Questi, nelle more dell'assegnazione del nuovo posteggio, ha facoltà di esercitare l'attività nell'area che ritiene più adatta della medesima superficie del posteggio revocato, nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici e dei vincoli di carattere storico monumentale nonché delle limitazioni e divieti posti per motivi di polizia stradale o di carattere igienico - sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.
- 4) La revoca del posteggio può avere il carattere della temporaneità (in occasione di lavori od altre evenienze di pubblico interesse) e non appena venute meno le ragioni di pubbliche interesse che hanno determinato la sostituzione del posteggio dovrà essere ripristinata la condizione originaria.

ARTICOLO 22 bis

Ulteriore causa di decadenza e revoca

1. Il ritardato o l'omesso pagamento del Canone Unico Patrimoniale entro il 31 gennaio di ogni anno ovvero, in caso di pagamento rateizzato, entro i termini previsti dalla legge (31 gennaio - 30 aprile - 31 luglio - 31 ottobre), comporta la decadenza automatica dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività e della concessione del posteggio. La decadenza di cui al precedente periodo, interviene anche in caso di pagamento parziale o, comunque, non congruo.
2. Gli agenti della Polizia Municipale impediscono l'accesso al mercato agli operatori non in regola con i pagamenti.

3. L'esercizio dell'attività all'interno del mercato da parte di operatori non in regola con i pagamenti, equivale ad esercizio abusivo dell'attività, sanzionato secondo quanto previsto dalla Legge regionale 18/95 e dal Regolamento comunale sul commercio sulle aree pubbliche.
4. La Ripartizione competente in materia di riscossione del Canone Unico Patrimoniale provvede, entro quindici giorni dalle scadenze di cui al comma 1), a trasmettere al SUAP, al Comando di Polizia Municipale, apposito prospetto attestante i pagamenti pervenuti e i dati dei soggetti interessati.
5. Restano ferme le agevolazioni relative all'esenzione del pagamento del Canone Unico Patrimoniale previste dalla normativa in materia di aiuti alle imprese colpite dalla crisi dovuta alla pandemia. Ferme restando le maggiorazioni previste dalla legge in caso di ritardato versamento, il pagamento della spettanze non versate al Comune riferite agli anni pregressi dovrà essere regolarizzato, da parte degli aventi diritto al mantenimento del posteggio, nel corso del corrente anno 2021 e comunque prima del rinnovo delle concessioni previsto dall'art. 181, comma 4 bis del DL n. 34/2020, convertito con modificazioni in Legge n. 77/2020 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 23

Durata della concessione

- 1) Le concessioni hanno durata decennale e possono essere rinnovate.

Art. 24

Tariffe per la concessione del suolo pubblico

- 1) Per quanto concerne le tariffe per la concessione del suolo pubblico si rinvia alle disposizioni legislative ed ai regolamenti comunali vigenti in materia.

Art. 25

Norme in materia di funzionamento dei mercati

- 1) Le operazioni di allestimento degli stands, carico e scarico delle merci dovranno essere ultimate almeno mezz'ora prima dell'inizio delle attività di vendita all'interno del mercato.
- 2) I concessionari delle aree non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comunali riservati al transito, passi carrabili, ingressi a negozi o a private abitazioni.
- 3) Le tende di protezione del banco di vendita debbono essere collocate ad una altezza dal suolo mt. 2 nel punto più basso;
- 4) È vietato l'utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma.
- 5) È consentito l'uso di apparecchi atti a consentire l'ascolto di dischi, musicassette, C.D. e similari, sempreché il volume sia minimo e tale da non arrecare disturbo.



- 6) E' consentito mantenere nel posteggio i propri veicoli quando le caratteristiche dimensionali del posteggio lo consentano, siano essi attrezzati o meno per l'attività di vendita fermo restando il divieto di occupare superficie diversa o maggiore di quella espressamente assegnata.
- 7) Ai fini dell'assegnazione temporanea dei posteggi, l'operatore è considerato assente, e non può essere in ogni caso ammesso al posteggio per tale giornata, quando mancano 30 minuti all'orario prefissato per l'inizio delle vendite.
- 8) L'eventuale spostamento della giornata di svolgimento del mercato che dovesse essere determinato a causa della concomitanza con le ricorrenze festive dovrà, sentite le organizzazioni di categoria essere programmato per tempo.
- 9) L'assenza dell'operatore nei mercati la cui giornata di svolgimento sia stata spostata non potrà essere computata ai fini della decadenza dalla concessione del posteggio.

Art. 26

Indirizzi per la fissazione degli orari di vendita

- 1) Ai sensi e con le modalità stabilite dagli artt. 8 comma 2 e 10 della L.R., l'orario di vendita è stabilito dal Sindaco sulla base dei seguenti indirizzi:
- * inizio delle vendite non prima delle 8,00;
 - * Fascia oraria di vendita non superiore alle 6 ore.
- 2) In ogni caso, ai sensi dell'art. 10 comma 3 della L.R. 18/95 l'orario di vendita è lo stesso per tutti gli operatori del mercato e non possono essere stabilite limitazioni a seconda dei prodotti trattati.
- 3) Il Sindaco provvede altresì a stabilire le deroghe ai normali orari di vendita, compatibilmente con le norme vigenti.

Art. 27

Commissione di mercato

- 1) Ai sensi dell'art. 8 ter della L.R. 18/95, presso il mercato è istituita una commissione composta, complessivamente, da cinque membri, di cui quattro eletti operatori del mercato ed il quinto in rappresentanza dei commercianti a posto fisso.
- 2) I rappresentanti del mercato sono eletti sulla base di una lista unica, formata in ordine alfabetico, cui liberamente può candidarsi ciascuno degli operatori dello stesso mercato.
- 3) Il rappresentante del commercio fisso viene eletto sulla base di una lista unica, formata in ordine alfabetico, cui può candidarsi ciascun degli operatori del commercio fisso. Risulterà eletto colui che avrà riportato il maggior numero di preferenze da parte degli stessi operatori.
- 4) La richiesta di candidatura avverrà attraverso avviso pubblico, qualora non pervenissero richieste di candidature, saranno le organizzazioni di categoria del commercio, rispettivamente su aree pubbliche o in sede fissa a segnalare una terna di nominativi per ciascun membro da eleggere.
- 5) La commissione dura in carica due anni.

- 6) E' compito dell'Amministrazione Comunale attraverso gli uffici ritenuti competenti a coordinare le operazioni relative alle elezioni.
- 7) Le operazioni relative alle elezioni avverranno in presenza degli operatori del mercato che vorranno assistervi possibilmente, in una giornata di svolgimento e presso la sede dello stesso.
- 8) Le operazioni di votazioni inizieranno mezz'ora prima delle operazioni di vendita e si concluderanno mezz'ora dopo. Lo spoglio delle schede avverrà, in presenza degli operatori che volessero assistere subito dopo la chiusura delle urne.
- 9) Alla commissione sono attribuite funzioni di vigilanza e controllo circa il corretto svolgimento del mercato nonché la formulazione di proposte migliorative e modificative dell'organizzazione dei servizi del mercato.

Art. 28

Funzionamento della Commissione mercato.

- 1) Svolgerà le funzioni di segretario della Commissione di mercato un dipendente comunale nominato dal Sindaco, o un membro della Commissione, designato dal Presidente.
- 2) Di norma la commissione si riunisce nel giorno e nella sede del mercato e di ciascuna seduta dovrà essere redatto verbale.
- 3) Alla prima seduta dovrà essere eletto un componente che assumerà le funzioni presidente.
- 4) Le riunioni della Commissione saranno valide se sia presente un numero di membri pari almeno alla maggioranza assoluta dei componenti.
- 5) LA Commissione delibera con il voto della maggioranza assoluta dei presenti.
- 6) L'astensione nelle votazioni equivale a voto contrario.
- 7) In caso di parità prevale il voto del presidente.
- 8) Le decisioni della Commissione dovranno risultare da verbali redatti dal Segretario.

CAPO III

Commercio esercitato su qualsiasi area, purché in forma itinerante

Disposizioni relative al commercio su aree pubbliche nella forma prevista dall'art. 1 comma 2 lettere c) della legge regionale 1 marzo 1995 n° 18 (come integrata e modificata dalla legge regionale 2/96) : Commercio su qualsiasi area purché in forma itinerante **(Tipo C)**

Art. 29

- 1) Ai sensi e per gli effetti del c. 4 dell'art. 2 della legge 18/95, l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività su qualsiasi area purché in forma itinerante abilita anche alla

venta al domicilio dei consumatori, previa esibizione di apposito tesserino conseguito secondo le modalità previste dall'art. 36 della legge 11 giugno 1971, n° 426.

Art. 30

Rilascio nulla osta Art. 2 comma 8 L.R. 18/95

- 1) L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante, nel territorio del Comune per gli esercenti provvisti di autorizzazione rilasciata da altri comuni, è subordinato al rilascio del nulla osta previsto del comma 8° dell'art. 2 della L.R. 18/95.
- 2) L'operatore che intende ottenere il nulla osta dovrà formulare apposita istanza a mezzo raccomandata A.R. almeno 7 giorni prima dell'inizio dell'attività nel territorio comunale, indicando nella stessa gli estremi dell'autorizzazione rilasciata dal comune di residenza dell'operatore nonché il periodo per il quale è richiesto il nulla-osta.
- 3) Il nulla osta rilasciato dal Comune avrà validità per il tempo in esso indicato.
- 4) L'operatore è tenuto a rispettare limitazioni e divieti imposti ai sensi del comma 3 dell'art. 8 della L.R. 1 marzo 1995 n° 18.

Art. 31

Tempo di sosta consentito.

- 1) il titolare dell'autorizzazione di cui all'art. 2 comma 4 della legge Regionale 1 marzo 1995, n° 18 e l'agricoltore di cui all'art. 18, comma 2 lett.a) della legge stessa che eserciti la vendita dei propri prodotti in forma itinerante, ai sensi della legge 9 febbraio 1963, n° 59, e successive integrazioni e modificazioni, non possono sostare nello stesso punto per più di **un'ora**. Per punto si intende la superficie occupata durante la sosta. Le soste possono essere effettuate solo in punti che distino fra di loro almeno **cinquecento metri**.
- 2) Non è consentito all'operatore disporre i beni posti in vendita sulla sede stradale essendo consentita la sola sosta con il mezzo impiegato per l'esercizio dell'attività.

Art. 32

Limitazione e divieti per lo svolgimento dell'attività.

- 1) Con apposita ordinanza il Sindaco potrà porre dei limiti e divieti per motivi di viabilità o di carattere igienico – sanitario o per altri motivi di pubblico interesse all'esercizio del commercio in forma itinerante.

- 2) Nei giorni e per il solo periodo di effettuazione del mercato è vietato lo svolgimento del commercio in forma itinerante nell'ambito spaziale di cinquecento metri dal limite dell'area individuata come mercato. Tale distanza va calcolata secondo il percorso più breve.
- 3) Per la inosservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo si applicano le sanzioni previste dall'art. 20 comma 2 della legge Regionale 1 marzo 1995, n° 18.

Art. 33

Determinazione degli orari di svolgimento dell'attività in forma itinerante.

Nel rispetto delle disposizioni previste dall'art. 8, comma 2, e dell'art. 10 della legge Regionale 1 marzo 1995, n°18, il Sindaco stabilisce l'orario di vendita per l'esercizio del commercio in forma itinerante, nell'esercizio della funzione conferitagli dall'articolo 36 comma 3 legge 8 giugno 1990 n° 142.

CAPO IV

FIERE – MERCATO O SAGRE

Disposizioni relative al commercio su aree pubbliche nella forma prevista dall'Art. 1 comma 2 lettera f) della legge Regionale 1 marzo 1995 n°18 (come integrata e modificata dalla legge Regionale 2/96)

Art. 34

Definizione

- 1) Per fiere – mercato o sagre si intendono fiere o mercati locali che si svolgono in occasione di festività locali o circostanze analoghe.
- 2) Possono essere istituite delle fiere – mercato o sagre anche in occasione di festività locali o circostanze analoghe.

Art. 35

Posteggi

- 1) Il numero di posteggi sono stabiliti dal Sindaco compatibilmente con le esigenze di viabilità, traffico ed interesse pubblico.

Art. 36

Domande e Assegnazione dei posteggi delle fiere- mercato o sagre

- 1) Le domande per l'ottenimento di un posteggio deve essere presentata con le stesse modalità di cui all'art. 5 della legge Regionale 1 marzo 1995 n° 18 almeno **60 giorni** prima della fiera – mercato o sagra.

- 2) La concessione di un posteggio, che si trova nell'area di una fiera o di una sagra, è valida solo per i giorni in cui si svolge la manifestazione e le relative autorizzazioni devono essere rilasciate almeno 30 giorni prima del suo svolgimento.
- 3) Le aree su cui si svolgono fiere – mercato o sagre sono assegnate con priorità ai titolari di autorizzazioni di cui all'art. 2 comma 4 della legge Regionale 1 marzo 1995 n° 18.
- 4) Qualora il numero delle istanze non fosse sufficiente a coprire tutti i posteggi disponibili nella fiera – mercato essi potranno essere assegnati a qualunque operatore purché iscritto al R.E.C. nonché ad operatori muniti di una qualsiasi autorizzazione per il commercio secondo il seguente criterio di priorità.
- a) Più alto numero di presenze nella fiera – mercato considerata.
 - b) Commerciante che ha iniziato per primo l'attività che comproverà tale data attraverso il certificato nel registro delle imprese.
 - c) Sorteggio.
- 5) La graduatoria per l'assegnazione dei posteggi di cui al presente articolo dovrà essere pubblicata presso l'Albo Comunale, almeno **dieci giorni** prima dell'inizio della fiera.
- 6) L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della fiera non sia presente nel posteggio entro un'ora dell'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede, proseguendo nella graduatoria, all'assegnazione del posteggio ad altro operatore, a partire dal primo di quelli in precedenza esclusi, sempreché presente.
- 7) Gli operatori in graduatoria presenti all'assegnazione dei posteggi che si rendono vacanti il giorno della manifestazione sono comunque considerati presenti ai fini del conteggio delle presenze, a prescindere che gli stessi rientrino o meno tra coloro che risulteranno assegnatari di posteggio.
- 8) I posteggi che, esaurita la graduatoria, risultassero ancora vacanti, sono assegnati secondo le modalità previste dai precedenti punti a, b e c del comma 4.
- 9) Agli operatori che risultano in graduatoria concessionari di posteggio verrà rilasciata una autorizzazione temporanea con l'indicazione della giornata di fiera – mercato o sagra per la quale è valida nonché dal posteggio assegnato.

Art. 37

Vendite a mezzo veicoli

- 1) E' consentite l'esercizio dell'attività di vendita mediante l'uso di veicoli, se appositamente attrezzati ed in possesso delle caratteristiche stabilite dalle vigenti norme in materia.
- 2) E' consentito mantenere nel posteggio i propri veicoli, nel rispetto delle dimensioni del posteggio ottenuto in concessione.

Art. 38

Rispetto della normativa Igienica – Sanitaria.

- 1) La vigilanza circa il rispetto delle vigenti norme igienico – sanitarie, oltre che agli organi di Polizia è demandata all'Azienda U.S.L.
- 2) L'autorità, sanitaria provvede a disciplinare, sotto lo specifico profilo di competenza, l'accesso al posteggio in concessione giornaliera, al fine di garantire il rispetto delle norme di carattere igienico – sanitario.

Art. 39

Tariffe per la concessione del suolo pubblico.

- 1) Per quanto concerne le tariffe per la concessione del suolo pubblico si rinvia alle disposizioni legislative ed regolamenti comunali vigenti in materia.

Art. 40

Norme in materia di funzionamento delle fiere

- 1) I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito, passi carrabili, ingressi a negozi o a private abitazioni.
- 2) Le tende di protezione al banco di vendita debbono essere collocate ad una altezza del suolo non inferiore a 2 m.t. nel punto basso.
- 3) E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo quanto previsto dal comma 9.
- 4) E' consentito l'uso di apparecchi atti a consentire l'ascolto di dischi, musicassette, C.D. e similari, semprechè il volume sia minimo e tale da non arrecare disturbo agli stessi operatori collocati negli spazi limitrofi nonché alla pubblica quiete.
- 5) E' consentito mantenere all'interno dello spazio assegnato i propri veicoli, siano essi attrezzati o meno per l'attività di vendita.
- 6) E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutti i giorni della manifestazione, considerato in caso contrario, l'operatore assente a tutti gli effetti.
- 7) Il commerciante ha l'obbligo di tenere esposta l'autorizzazione.



8) Il prezzo di vendita delle merci deve essere indicato in modo chiaro e ben visibile.

9) E' obbligatorio lasciare libero il posteggio da ingombri e rifiuti prodotti.

10) E' vietato occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata nonché gli spazi di intervallo tra posteggi.

CAPO V

Disposizione finali

Art. 41

Sanzioni

- 1) Le violazioni delle norme del presente regolamento, ove non espressamente completate dall'art. 20 della L.R. n. 18/95 e s. m., sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da £. 100.000 (centomila) a £. 300.000 (trecentomila).

Art. 42

Rinvio a normativa

- 1) Per quanto non previsto nel presente regolamento si applica la normativa vigente in materia.

Regolamento Com

COMUNE DI CARINI

(PROV. PALERMO)

SI CERTIFICA

che il predetto atto Prov. 83088

è rimasto affisso e pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune

dal 06.10.2021 al 18.10.2021

Carini li 22.10.2021

Il Messo Comunale
IL COLLABORATORE MESSO

Sig. Armetta Federico

Il Segretario Comunale
IL SEGRETARIO COMUNALE

D.ssa Sonia Acquado